

Criteria stabiliti dall'Allegato I del DM 3 settembre 2021

Per attività esistenti occorre prioritariamente stabilire se essa possa, o meno, definirsi a basso rischio d'incendio, secondo la definizione di cui al punto 1, comma 2, dell'allegato I del DM3 settembre 2021.

Al punto 2 del citato allegato sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale¹³, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- a. con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività;
- b. con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²;
- c. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- d. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- e. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- f. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Per quanto riguarda il punto d. è stata effettuata la verifica inerente il carico d'incendio specifico, tramite l'applicativo Claraf, reperibile cliccando [qui](#).